

**A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE**  
**Verona, 18 gennaio 2022**

**Prot. n. 9/22 – CP/sb**  
**Circ. n. 9/RI/5 - 20**

Oggetto: **COLLOCAMENTO MIRATO: INVIO PROSPETTO INFORMATIVO ENTRO IL 31/01/2022**

**Entro il 31 gennaio 2022** i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti computabili nella fase di computo ai fini dell'applicazione della normativa sul collocamento dei disabili - Legge 68/99 - sono tenuti a trasmettere in via telematica il prospetto informativo riguardante la situazione del personale occupato al 31.12.2021.

La comunicazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica è ed obbligatoria solo qualora rispetto all'ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tal proposito si ricorda che si ha una "variazione occupazionale" quando l'impresa, per effetto di nuove assunzioni, raggiunga i 15 dipendenti o venga variata la fascia di appartenenza (15-35 dipendenti, 35-50 dipendenti, maggiore di 50 dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale.

Per determinare correttamente la dimensione dell'organico aziendale ai fine del presente adempimento occorre considerare le ipotesi di esclusione dal computo espressamente previste dalla Legge 68/99.

Di seguito riportiamo alcune delle ipotesi di esclusione:

- i lavoratori assunti a norma della stessa legge 68/1999;
- i dirigenti;
- i lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i contratti di apprendistato
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori che aderiscono al "programma di emersione";
- i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto;
- i lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro causa di infortunio o malattia, a condizione che: a) sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; b) tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore (accertato in sede giudiziale) delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- i lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%.

I lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, dovranno essere conteggiati per la quota di orario effettivamente svolto (*pro rata temporis*).

Le quote di riserva destinate all'assunzione di soggetti disabili – ex L.68/99 – sono le seguenti:

- nessun lavoratore per i datori che occupano da 0 a 14 dipendenti
- n° 1 lavoratore per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
- n° 2 lavoratori per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti
- 7 % dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

- 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti;
- 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti .

I datori di lavoro dovranno inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione, anche per il tramite dell'intermediario abilitato.

Si ricordano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 68/1999, come modificate dal D.M. del 15/12/10:

- mancata presentazione del prospetto informativo è pari a **€ 702,43** più la maggiorazione di **€ 34,02** per ogni giorno di ritardo;
- mancata copertura della quota di riserva è pari **€ 196,05**, ovvero una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di **€ 39,21**, al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 60° giorno successivo alla data in cui è scattato l'obbligo.

L'Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Lorenzo Bossi

